



COMUNE DI SASSARI

MOZIONE

DELLA 5^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
SU "NOMINA GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE
PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE"

PREMESSO che l'istituzione della figura dei garanti dei diritti delle persone private della libertà personale a livello regionale, provinciale e comunale, rappresenta la novità degli ultimi anni in materia penitenziaria;

CHE nel 2008 è stata istituita la Conferenza nazionale dei garanti regionali, organismo che ha il compito di pianificare iniziative di rilievo nazionale per meglio affrontare le problematiche connesse alla tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, all'esecuzione della pena e al loro reinserimento sociale;

CONSIDERATO che la Regione autonoma della Sardegna con la legge del 7 febbraio 2011 n. 7 (pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 5 del 18 febbraio 2011) istituiva il "Sistema integrato di interventi a favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale";

CONSIDERATO che l'omnicomprensivo capo primo della legge elenca gli obblighi, a carico della Regione, in ordine ai diritti delle persone sottoposte ad atti giudiziari, all'indirizzo e coordinamento delle politiche di inclusione e di reinserimento sociale a favore dei detenuti, delle persone soggette a misure alternative alla detenzione e degli ex detenuti, sostegno alle donne detenute e tutela dei minori, nonché a favore degli stranieri, con particolare riguardo ai servizi di mediazione culturale, e infine promozione ed educazione alla salute, ed interventi per l'avviamento al lavoro di detenuti ed ex detenuti attraverso progetti sperimentali diretti a incentivare nuove professionalità e nuove forme imprenditoriali anche mediante la creazione di cooperative;

VISTO che la parte seconda della legge istituisce il garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

CHE il garante è nominato dal Consiglio regionale e dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile e che dopo la scadenza del mandato, le funzioni del garante sono prorogate per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno del termine;

CHE la legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Sardegna, e quindi il 18 febbraio 2011: in cinque anni, nessuno si è mai occupato della nomina del garante;

VISTO che il garante svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, le seguenti funzioni:

a) assume ogni iniziativa volta a verificare che ai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro previste dalla presente legge;



COMUNE DI SASSARI

- b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un'attività inerente alle finalità dell'articolo 8;
- c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché essa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni previste dalla lettera a);
- d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali e delle amministrazioni locali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a loro competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni previste dalla lettera a) e, quando queste omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative;
- e) formula indicazioni e proposte, anche su richiesta degli stessi organi regionali, in merito agli interventi amministrativi e a carattere legislativo volti ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 1; su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare i medesimi soggetti;
- f) promuove iniziative concrete di informazione, comunicazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- g) qualora ne ravvisi la necessità e nei casi di particolare gravità, informa la competente commissione consiliare;
- h) Il garante, entro il 30 settembre di ogni anno, presenta alla commissione consiliare competente, che si esprime in merito, un programma di attività con il relativo fabbisogno finanziario;
- i) entro il 30 aprile di ogni anno il garante presenta alla commissione consiliare competente un resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente corredata di osservazioni e suggerimenti e ne invia copia alla Giunta regionale e ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4;

CHE nei rapporti con altri organismi di garanzia il garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti nazionali e provinciali, ove istituiti, nell'ambito delle rispettive competenze. Il garante, il difensore civico e il garante dell'infanzia e dell'adolescenza, qualora istituito, si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze;

CHE a quanto su detto si aggiunge il principio della rieducazione della pena ex articolo 27, terzo comma, della Costituzione che prevede che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che debbano tendere alla rieducazione del condannato, principio quest'ultimo che rappresenta l'unico riferimento esplicito alle funzioni della pena che si trovi nel testo costituzionale e che è finalizzato al progressivo reinserimento armonico della persona nella società;

CHE a tal riguardo l'articolo 28 della legge n. 354 del 1975 stabilisce che vi sia una particolare cura a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie e l'articolo 18, della medesima legge, prevede che il



COMUNE DI SASSARI

trattamento del condannato, è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e, agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia, il lavoro deve essere considerato un elemento positivo del regime penitenziario e ciascun istituto deve cercare di offrire ai detenuti l'accesso ai programmi d'istruzione che siano i più completi possibili e che soddisfino i bisogni individuali dei detenuti e ne prendano in considerazione le aspirazioni; sulla base del riportato principio costituzionale di rieducazione della pena detentiva e a conferma di quanto esposto, l'articolo 1 della legge n. 354 del 1975 dispone che nei confronti dei condannati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi;

CONSIDERATO infine che la Costituzione italiana definisce la salute come "fondamentale diritto dell'individuo" e come "interesse della collettività", delineando due aspetti, quello del diritto e quello dell'interesse, distinti ma coordinati. Il diritto alla salute si configura, più in generale, come valore costituzionale supremo in quanto riconducibile all'integrità psico-fisica della persona (e non considerato solo quale diritto sociale a prestazioni sanitarie), con specifico riferimento alla posizione del detenuto, viene in rilievo un'altra esigenza, quella della sicurezza, che in concreto può determinare una limitazione nella fruizione del diritto in questione, anzitutto in ordine alla possibilità di scegliere il luogo della cura, che è effettuata dall'amministrazione penitenziaria e dall'autorità giudiziaria tenendo conto proprio delle esigenze di sicurezza nonché dell'adeguatezza o meno del servizio sanitario penitenziario rispetto al caso concreto;

PRESO ATTO che le norme nazionali e sovranazionali stabiliscono che i cittadini hanno diritto alla tutela della salute e all'effettivo accesso alle cure. I cittadini detenuti hanno lo stesso diritto, che non può essere compresso, né lasciato alla discrezionalità amministrativa e l'O.M.S. ha emanato in tal senso delle direttive intitolate principio di equivalenza delle cure, con cui ha sancito l'esigenza di garantire al detenuto le stesse cure mediche e psico-sociali che sono assicurate a tutti gli altri membri della comunità;

TUTTO ciò premesso,

S I I M P E G N A

il Sindaco e la Giunta comunale:

1. a intervenire presso la Regione perché metta in campo tutte le iniziative atte a rendere operativa la figura del garante regionale per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
2. a promuovere una sempre più marcata collaborazione con le Istituzioni carcerarie nella messa in opera di progetti e iniziative all'interno del carcere atte a portare avanti con forza quei percorsi di reinserimento sociale e recupero della persona;
3. a interagire con l'ATS e le istituzioni sanitarie per incentivare i corretti percorsi assistenziali e di cura per i detenuti.



COMUNE DI SASSARI

Testo presentato dalle Consigliere comunali e dai Consiglieri comunali della 5^a commissione consiliare permanente. Illustrata dalla consigliera Fundoni.

**ILLUSTRATA, DISCUSSA E APPROVATA ALL'UNANIMITA'
DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA
DEL 16 MAGGIO 2017**